



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 11 marzo 2010 Prot. 1608/GJ/ff

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Al Signor Presidente EURETA

Al Signor Presidente FEDERPERITI

LORO SEDI

Oggetto: Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale. Ammissione con riserva di Periti Industriali, già iscritti all'Albo professionale, candidati all'esame di Stato con una specializzazione diversa.

Sono giunte alcune richieste sulla possibilità di consentire la presentazione della domanda di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale per i professionisti già iscritti all'Albo dei Periti Industriali che vogliono ottenere una ulteriore specializzazione diversa da quella posseduta, previa ammissione con riserva.

L'art. 2, comma 3, dell'ordinanza ministeriale di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale recita *“Alla sessione d'esami sono ammessi, altresì, i candidati in possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, di uno dei seguenti titoli in coerenza con le corrispondenti sezioni: F - diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e relativa tabella A); G - lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla tabella D allegata (art. 55, commi 1 e 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001)”*.

Pertanto, se il requisito di ammissione, costituito dal diploma di laurea, può essere conseguito *“alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame”*, è pacifico ritenere che anche il secondo diploma di maturità tecnica industriale, conseguito dal perito industriale, già iscritto all'Albo, che volesse conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione in una specializzazione diversa da quella della precedente iscrizione, possa essere conseguito entro il giorno precedente l'inizio delle prove d'esame.

Invero, a norma dell'art. 5, comma 6, della Direttiva CNPI sul Praticantato, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, co. 5, L. n. 17/90 in vigore, testualmente stabilisce che *“l'iscritto nell'albo professionale il quale, dopo l'entrata in vigore del D.L. 15 febbraio 1969, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 aprile 1969, n. 119, abbia conseguito un secondo diploma di maturità tecnica industriale in una specializzazione diversa da quella iniziale, se intende ottenere l'iscrizione nell'Albo professionale anche per questa seconda specializzazione, deve iscriversi nel Registro dei Praticanti per poi sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, senza la necessità di sottoporsi alla procedura del praticantato ovvero ad una delle altre forme di attività equivalenti”*.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 11 marzo 2010 Prot. 1608/GJ/ff

La *ratio legis*, che informa tale disposizione regolamentare, si rinviene considerando che il praticantato previsto dalla legge, in una delle forme prescritte dall'art. 2, comma 3, L. 17/90, è stato già maturato dal candidato, il quale, qualora sia già iscritto all'Albo professionale dei Periti Industriali, intenda conseguire la seconda specializzazione, diversa da quella di iscrizione, richiedendo per l'effetto l'ammissione all'esame di Stato abilitante ed è, quindi, già in possesso del requisito di ammissione previsto dalla L. 17/90.

Si ricorda, altresì, che la "Direttiva sul Praticantato" del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, deliberata il 24.5.90, da ultimo modificata con delibera n. 444/44 del 14 novembre 2007, ha efficacia vincolante in quanto richiamata dalla norma di rango primario, di cui all'art. 2, comma 5, L. 17/1990, alla quale espressamente rinvia, tenuto conto che la direttiva è resa nei limiti imposti dalla legge di riferimento.

Inoltre, la normativa di riferimento (L. 17/1990, D.M. 445/1991 e D.M. 447/2000) disciplina le modalità di ammissione agli esami di Stato con riferimento all'iscrizione all'albo professionale del diplomato perito industriale che ambisca ad esercitare la libera professione. Nulla dispongono, invero, circa l'obbligo di conseguimento del secondo diploma di perito industriale con specializzazione diversa da quella di iscrizione all'Albo professionale in data precedente a quella imposta dall'ordinanza ministeriale per la presentazione della relativa domanda di ammissione agli esami di Stato.

Per questi motivi, si ritiene che i Collegi possano legittimamente accettare, con riserva, le domande di ammissione da parte di Periti Industriali iscritti all'Albo professionale, i quali si presentino all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale per una specializzazione diversa da quella di iscrizione, dichiarando di avere in corso di maturazione "alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame" il titolo di studio necessari (laurea triennale, diploma di istruzione tecnica superiore o diploma di perito industriale).

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Antonio Perra)

IL PRESIDENTE

(Giuseppe Jogna)